

# *Empedocle Consorzio Universitario Agrigento*

## REGOLAMENTO

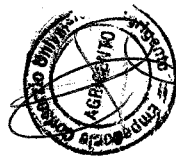
“Disciplina relativa all’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti estranei al Consorzio Universitario”.

*Deliberazione nr. 6 del C.d.A. del 28 gennaio 2021*

Aggiornamento in funzione della legge 2 novembre 2019 n.128

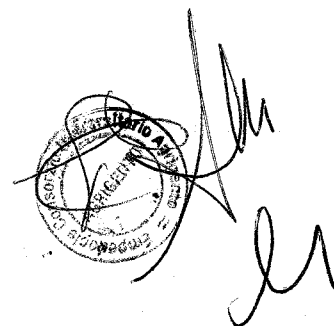
dell’ art. 17,c.1;lett.d) del codice contratti pubblici ( D.lgs 50/2016)

del Regolamento Uffici e Servizi ECUA Deliberazione CdA nr.6 del 21.05.2019



## INDICE

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art.1 Oggetto e finalità .....                                                           | Pag. 3  |
| Art.2 Esclusioni .....                                                                   | Pag. 4  |
| Art.3 Condizioni per il conferimento dell'incarico.....                                  | Pag. 4  |
| Art.4 Competenza per l'affidamento degli incarichi .....                                 | Pag. 6  |
| Art. 5 Individuazione del fabbisogno .....                                               | Pag. 6  |
| Art.6 Modalità di affidamento degli incarichi .....                                      | Pag. 6  |
| Art.7 Requisiti generali per l'ammissione alla selezione .....                           | Pag. 6  |
| Art.8 Procedura comparativa .....                                                        | Pag. 7  |
| Art.9 Contenuto del disciplinare di incarico.....                                        | Pag. 7  |
| Art.10 Modalità di svolgimento .....                                                     | Pag. 8  |
| Art.11 Divieto di rinnovo .....                                                          | Pag. 8  |
| Art.12 Corrispettivi per gli incarichi .....                                             | Pag. 9  |
| Art.13 Limite di spesa .....                                                             | Pag. 9  |
| Art.14 Pubblicità ed efficacia .....                                                     | Pag. 9  |
| Art.15 Procedura incarichi esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento ..... | Pag. 10 |
| Art.16 Controlli dell'organo di revisione della Corte dei Conti .....                    | Pag. 10 |
| Art 17 Affidamento incarichi in violazione del regolamento .....                         | Pag. 10 |
| Art.18 Norma di rinvio .....                                                             | Pag. 11 |
| Art.19 Disposizione finale .....                                                         | Pag. 11 |

A circular official stamp is visible, partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains text that is difficult to read but appears to be an official seal or stamp of an authority.

## ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione ed il relativo regime di pubblicità, al fine di assicurare l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro affidamento e di perseguire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
2. Rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi conferiti a persone fisiche aventi le caratteristiche di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Per incarichi professionali si intendono pertanto:
  - gli incarichi professionali esercitati individualmente da professionisti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per cui è richiesta l'iscrizione all'albo;
  - gli incarichi di consulenza ex art. 2222Cc, conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
  - le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria di lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera (autonomo occasionale);
  - gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa che non si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;
  - collaborazioni di alto contenuto professionale implicanti un'alta professionalità (ordinariamente non rinvenibile nelle competenze del personale dell'Ente) correlata ad un'attività lavorativa sostanzialmente autonoma;
  - consulenze consistenti in prestazioni rese da esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche.
4. Gli incarichi professionali rientranti nel campo d'applicazione del presente documento sono espletati senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio Universitario di Agrigento.



## ART. 2 ESCLUSIONI

- 1 Non sono assoggettati al presente regolamento:
  - gli incarichi di patrocinio legale di cui all'art. 17,c.1;lett.d) del codice contratti pubblici ( D.lgs 50/2016) che costituiscono oggetto di specifico regolamento dell'Ente, così come risultano esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi per affidamento di servizi notarili rientranti nel perimetro dell art. 17,c.1;lett.d) del D.lgs 50/20;
  - gli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, pianificazione e progettazione urbanistica e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere e lavori pubblici;
  - le prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
  - gli appalti ed le esternalizzazioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006;
  - Le docenze inerenti i corsi di laurea attivi all'interno del Consorzio e gli incarichi a questi funzionali ( tutor, attività di coordinamento, traduttori etc.....);
  - l'assistenza di laboratori , progetti formativi e di internazionalizzazione ed attività assimilabili;
  - gli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara;
  - gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono, comunque, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente, anche se rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e che comportano, per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

## ART.3

### CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, gli incarichi di cui all'art. 1, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità avendo cura di verificare e dare debitamente conto della sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere - o comunque essere strumentale - al perseguimento di obiettivi e/o di progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali dell'Ente, ne consegue che l'oggetto e gli obiettivi dell'incarico devono essere specifici e determinati;

- deve sussistere un'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico; o - in caso di presenza delle professionalità - sussista l'impossibilità di un loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - il compenso deve essere preventivamente determinato, strettamente correlato alla professionalità richiesta e deve essere verificata la compatibilità della spesa con i limiti di spesa fissati nel bilancio preventivo dell'Ente;
  - la durata dell'incarico deve essere predeterminata;
  - deve essere indicato il luogo di coordinamento dell'attività prestata dal collaboratore;
  - il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente Regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi con l'Ente. In particolare è escluso:
    - il prestatore d'opera che abbia preso parte, sia direttamente che indirettamente, alla procedura di selezione con ruolo attivo nella predisposizione della relativa documentazione;
    - il prestatore d'opera che rientri nel divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;
  - in caso di attribuzione di incarico a dipendenti di una pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, e sempre che non si tratti di incarichi che la stessa norma considera comunque compatibili con l'impiego pubblico, è necessario ottenere il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa amministrazione l'ammontare dei compensi erogati.
2. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento costituiscono altresì presidi volti a contenere i rischi di comportamenti eticamente scorretti e di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/12
3. In caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, non è necessaria la comprovata specializzazione universitaria, fermo restando l'esperienza maturata nel settore.



**ART. 4**  
**COMPETENZA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il Responsabile preposto al servizio interessato provvede, previo atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione a conferire l'incarico con propria determinazione, nella quale deve attestare l'esito della richiesta di cui al successivo articolo.
2. Spettano allo stesso soggetto le nomine per gli incarichi di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento.

**ART. 5**  
**INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO**



Il Responsabile del personale o il Direttore Generale, se nominato, ricevuta la richiesta del Responsabile del servizio interessato all'incarico, verifica l'inesistenza all'interno della struttura organizzativa di figure professionali idonee a svolgere l'incarico, ovvero, tenuto conto delle mansioni esigibili, accerta l'oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze per le quali si provvede all'incarico con le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, dandone apposita comunicazione al richiedente entro cinque giorni.

**ART. 6**  
**MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'incarico viene affidato previo esperimento di apposita procedura comparativa, il cui avviso deve indicare:  
l'oggetto dell'incarico;
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - durata, luogo di coordinamento e modalità di esecuzione dell'incarico ed il relativo compenso, con le informazioni attinenti alla tipologia ed alla periodicità del pagamento;
  - il termine di presentazione dei curricula e delle relative offerte;
  - criteri attraverso i quali si procederà alla valutazione dei curricula e delle offerte;
  - il termine entro il quale si renderà nota la conclusione della procedura;
  - l'indicazione di una eventuale fase di colloquio e della conseguente pubblicazione sul sito Internet dell'Ente del calendario dei colloqui, qualora previsti.
  - il servizio di riferimento ed il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del servizio interessato, con la determinazione di approvazione dell'avviso, procede, altresì, ad approvare il disciplinare ed impegnare la spesa occorrente.

**ART. 7**  
**REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve possedere i requisiti e non trovarsi nelle condizioni appresso indicate:

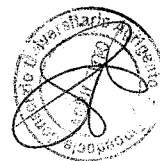
- cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere muniti dei titoli culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta

## ART. 8 PROCEDURA COMPARATIVA

1. La valutazione dei curricula, delle relative offerte economiche e della professionalità ed attitudine del candidato all'espletamento dell'incarico è effettuata dal Responsabile del servizio interessato, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui e/o di attribuzione di punteggi ai curricula presentati.
2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, sia necessario un supporto tecnico nella valutazione comparativa, la selezione verrà effettuata da un'apposita commissione, nominata dal Responsabile del servizio interessato all'incarico, composta dallo stesso, con funzioni di presidente, e da due dipendenti e/o funzionari dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario.
3. Per la valutazione di incarichi che presentino profili di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione può individuare, quali membri della Commissione Giudicatrice, soggetti esterni particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire, ai quali verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese.
4. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte.
5. Il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte non può, salvo i casi di documentata urgenza, essere inferiore a giorni otto, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ente.

## ART. 9 CONTENUTO DEL DISCIPLINARE D'INCARICO



Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità delle parti contraenti;
- indicazione della tipologia contrattuale in cui s'inquadra la prestazione professionale;
- oggetto del contratto;
- luogo di coordinamento dell'incarico;
- modalità di esecuzione, con indicazione delle eventuali fasi di sviluppo;
- obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione della prestazione affidata;
- modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;
- durata del contratto;
- ammontare lordo del compenso, modalità di pagamento del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;

- obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Consorzio Universitario dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico dello stesso
- l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa - agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
- la dichiarazione di presa d'atto, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza e del Codice Etico, con l'impegno a rispettare i principi ad esso sottesi;
- la dichiarazione di non incorrere nei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/01;
- le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale competenza del Foro di Agrigento per le eventuali controversie.

Il contratto di lavoro autonomo in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

#### **ART. 10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incaricato potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche del Consorzio.
2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente e responsabile dell'incarico conferitogli.
3. Qualora l'incaricato non svolgesse l'incarico secondo quanto stabilito nel disciplinare, è in facoltà del Consorzio revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, nei limiti dell'utilità dell'Ente.

#### **ART. 11 DIVIETO DI RINNOVO**



1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.
2. E' ammessa la proroga della durata dell'incarico per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito.

**ART. 12**  
**CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI**

1. Il Responsabile competente, in ottemperanza al principio di economicità, provvede alla determinazione del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Ente.
2. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata di norma al termine dell'incarico. Il disciplinare d'incarico può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento.
3. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Direttore, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'incaricato ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

**ART. 13**  
**LIMITE DI SPESA**

La spesa annua per gli incarichi di collaborazione viene determinata nel bilancio di previsione dell'Ente e dai documenti ad esso correlati.

**Art. 14**  
**PUBBLICITA' ED EFFICACIA**

1. L'avviso per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web dell'Ente. Il termine di pubblicazione per seri e comprovati motivi d'urgenza può essere ridotto fino ad otto giorni. Possono essere utilizzate altre forme di pubblicità, in aggiunta a quelle predette, ritenute opportune in relazione alla natura ed all'importo dell'incarico.
2. L'esito della procedura comparativa deve essere reso pubblico mediante le stesse forme di pubblicità utilizzate per l'avviso sulla cui scorta è stato affidato l'incarico.
3. I contratti relativi a rapporti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3 -comma 18- della L. 244/07, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Ente.
4. Le determinazioni dei responsabili con le quali vengono conferiti incarichi di cui al presente regolamento, ai sensi del comma 127 dell'art. 1 della L. n. 662/96, devono essere pubblicate sul sito web dell'Ente, complete delle generalità degli incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile competente.

5. La trasmissione delle determinazioni di cui al precedente comma 4 al settore competente per la pubblicazione sul sito web dell'Ente è curata dal responsabile del Servizio che ha conferito l'incarico.

**ART. 15**  
**PROCEDURA PER**  
**GLI INCARICHI ESCLUSI**  
**DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il conferimento degli incarichi non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento spetta al Consiglio di Amministrazione.
2. Fatti salvi gli incarichi aventi natura fiduciaria ( legali, docenti, tutor, interpreti, coordinatori ed attività assimilabili), ove possibile in relazione alla natura della collaborazione, la scelta è preceduta da una valutazione comparativa, da effettuare anche tramite analisi dei curricula, accertante la professionalità richiesta.
3. La valutazione comparativa, qualora fosse ritenuto opportuno, può essere effettuata da un'apposita commissione, costituita da tre esperti, nominata dal CDA, e può prevedere una prova orale e/o pratica accertante la professionalità richiesta.
4. La commissione, effettuata la valutazione, propone al C.D.A la professionalità più adeguata per l'incarico da espletare.
5. Le forme di pubblicità ed i criteri comparativi vengono stabiliti in sede di indizione della procedura di nomina.



**ART. 16**  
**CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, devono essere corredati della valutazione dei revisori dei conti, cui sono trasmessi a cura del responsabile del settore interessato all'incarico.
2. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento superiori ad € 5.000,00, corredati della valutazione dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti. Alla trasmissione provvede il responsabile che ha conferito l'incarico. In tal caso il responsabile del settore interessato all'incarico provvede a trasmettere al responsabile del settore "Affari generali" copia degli atti di spesa corredati dalla valutazione dei revisori dei conti per il successivo inoltro alla sezione regionale della Corte dei Conti.

**ART. 17**  
**AFFIDAMENTO INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**ART. 18**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi del D.Lgs. 163/2006, e del regolamento del Consorzio per la disciplina dei contratti .

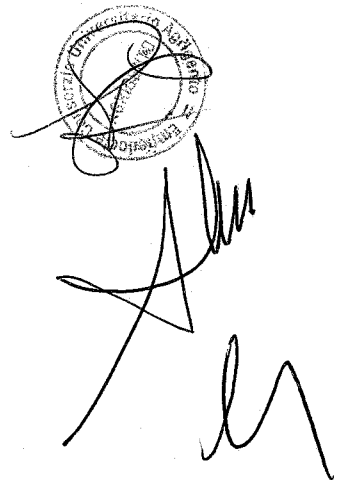
**ART. 19**  
**DISPOSIZIONI FINALE**

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo e nel sito Web per 15 gg, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi, sui poteri autorizzativi e le responsabilità ivi definiti), da apportare al presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali variazioni apportate all'organigramma aziendale, è di competenza del Direttore Generale, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include 'Consorzio' and 'Direttore Generale'.